



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

DELIBERAZIONE NR. 1385 DEL 21/08/2026

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA CASA DI CURA HABILITA S.P.A. DI ZINGONIA DI CISERANO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN NEUROCHIRURGIA

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DR. GIANLUCA VECCHI

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.

DOTT.SSA GIULIA BOMBARDIERI

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO F.F.

DOTT.SSA EMI BONDI

Premesso che in esecuzione della deliberazione n. 925 del 6 giugno 2025 è stato sottoscritto con la Casa di Cura Habilita S.p.A. di Zingonia di Ciserano (BG), specifico accordo per l'erogazione di prestazioni di consulenza specialistica in neurochirurgia da parte di dirigenti medici di questa azienda;

Premesso, altresì, che con e-mail prot. ASST n. 54379 del 21 luglio 2026, la suddetta società ha chiesto il rinnovo della medesima convenzione;

Evidenziato che la collaborazione con la suddetta Casa di cura è stata avviata in un'ottica di rete e di presa in carico dei pazienti, ai quali viene garantita la continuità delle cure una volta superata la fase dell'acuzie;

Vista la dichiarazione rilasciata dalla Casa di cura, dalla quale si rileva che le prestazioni oggetto della convenzione non risultano essere necessarie ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'accreditamento;

Richiamati:

- l'art. 15-quinquies, comma 2, punto c), del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, che relativamente al rapporto di lavoro esclusivo prevede "... la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture";

- l'art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 area della sanità, che rimanda alla stipula di apposito accordo, tra i soggetti istituzionali coinvolti, per la disciplina dell'attività richiesta in convenzione prevedendone la durata, l'accesso e i limiti orari, il compenso e la motivazione;
- il regolamento aziendale vigente per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale, che definisce le modalità di gestione delle attività di consulenza richieste da soggetti esterni;

Acquisito il parere del direttore del Dipartimento delle neuroscienze e del direttore sanitario (prot. int. n. 57025 del 31 luglio 2026) circa l'approvazione della convenzione;

Dato atto che il direttore della SC Neurochirurgia individuerà tra i dirigenti medici a rapporto esclusivo presso la propria struttura i professionisti che svolgeranno l'attività in regime di consulenza ex art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 area della sanità;

Precisato che:

- l'attività di consulenza specialistica sarà svolta al di fuori dell'orario di lavoro e del debito orario dovuto all'azienda garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa, che mantengono titolo prioritario a essere espletate, e sarà programmata per n. 1 accesso settimanale per un impegno orario di circa 3 ore ad accesso presso la sede Habilita Zingonia, Via Bologna 1, Zingonia di Ciserano.
- gli introiti derivanti, rientranti nell'ambito della libera professione/consulenza, saranno assegnati al personale che ha garantito l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto previsto dal vigente regolamento aziendale;
- gli importi indicati nella convenzione allegata al presente provvedimento sono comprensivi delle competenze aziendali, dell'aliquota IRAP e di eventuali ritenute contributive a carico dell'azienda ove dovute;

Visto il testo della convenzione, allegato al presente provvedimento, con validità dal 21 agosto 2026 al 20 agosto 2027;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere per l'azienda;

Dato atto, altresì, che responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinalli, direttore della SC Affari generali;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario f.f. e del direttore sociosanitario f.f.

DELIBERA

1. di stipulare con la Casa di Cura Habilita S.p.A. di Zingonia di Ciserano, per le motivazioni meglio richiamate in premessa, specifico accordo per attività di consulenza specialistica, per l'arco temporale 21 agosto 2026 – 20 agosto 2027 con le modalità e alle condizioni riportate nel testo allegato (allegato A) al presente provvedimento;
2. di disporre che i proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione siano contabilizzati nel conto che identifica proventi in regime libero - professionale e siano assegnati, al netto delle quote descritte in premessa, al personale che ha garantito l'esecuzione delle prestazioni;
3. di incaricare la SC Bilancio programmazione finanziaria e contabilità (1) dell'emissione delle fatture sulla base della rendicontazione delle prestazioni da parte

della suddetta società e (2) della ripartizione dei compensi come specificato in premessa, previo introito del corrispettivo fatturato;

4. di precisare che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo per l'azienda;
5. di dare atto che responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinali, direttore della SC Affari generali.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco Locati

CONVENZIONE – SCRITTURA PRIVATA

Tra

ASST Papa Giovanni XXIII (d'ora in poi detta “Azienda”), con sede legale in Bergamo,
Piazza OMS n. 1, con recapito di posta elettronica certificata ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it, C.F. e Partita IVA n. 04114370168, nella persona del Direttore generale dott.
Francesco Locati, legale rappresentante

e

Casa di cura Habilita S.p.A. (d'ora in poi detta “Casa di cura”), con sede legale in
Zingonia di Ciserano, Via Bologna n. 1, con recapito di posta elettronica certificata
habilita@pec.habilita.it, C.F. e Partita IVA n. 00765430160, nella persona
dell'Amministratore delegato dott. Roberto Rusconi, legale rappresentante
“ASST” e “Casa di cura” d'ora in poi definite congiuntamente “Parti” e singolarmente
anche “Parte”

PREMESSO CHE:

a) la Casa di cura:

- con specifica richiesta all'ASST ha manifestato la volontà di attivare una
convenzione finalizzata a garantire prestazioni specialistiche nella disciplina di
neurochirurgia agli utenti della struttura Habilita Zingonia, Via Bologna 1, Zingonia di
Ciserano;

- ha dichiarato che le prestazioni richieste non sono necessarie
all'ottenimento/mantenimento dei requisiti minimi di accreditamento della struttura;

b) l'ASST Papa Giovanni XXIII:

- con il “Regolamento per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili
in libera-professione intramuraria e solvenza aziendale” ha disciplinato le modalità di

		gestione delle attività di consulenza professionale richieste all' ASST da soggetti esterni;	
	-	considera lo svolgimento delle attività richieste, per tipologia e bacino di utenza cui	
		sono rivolte, non in contrasto o conflitto di interesse con le proprie attività istituzionali;	
	-	ha acquisito il parere del direttore del Dipartimento delle neuroscienze in ordine	
		all'assenza di contrasto con le finalità, gli obiettivi e i volumi dell' ASST, sulla base di	
		attestazione del direttore della SC Neurochirurgia, il quale individuerà, tra i dirigenti	
		medici a rapporto esclusivo in servizio presso la propria struttura, che hanno dato la	
		disponibilità, i professionisti che svolgeranno l'attività di cui al successivo art. 2 in	
		regime di consulenza ex art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 dell'area sanità alle	
		condizioni previste dalla presente convenzione;	
	c) le Parti:		
	-	danno atto che la collaborazione oggetto della presente convenzione è stata avviata in	
		un'ottica di rete e di presa in carico dei pazienti, con la garanzia di continuità delle cure;	
	-	danno atto e attestano altresì che le attività previste dalla presente convenzione sono	
		compatibili con le reciproche attività di istituto;	
	-	si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire – ciascuno per i	
		propri ambiti di competenza – la completa integrità, autonomia scientifica e	
		appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate, con particolare riguardo a ogni	
		forma di vigilanza e verifica di assenza di conflitto di interessi;	
		Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:	
	Art. 1 PREMESSE		
		Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.	
	Art. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE, COMPETENZE DELLE PARTI		
	2.1	L' ASST si impegna a garantire la consulenza specialistica richiesta dalla Casa di	
		cura per assicurare prestazioni agli utenti della stessa, per il tramite di dirigenti medici	
		<i>pag. 2 di 10</i>	

	in servizio presso l'ASST con rapporto di lavoro esclusivo, che hanno dato la propria	
	disponibilità a operare in regime di consulenza ex art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024	
	dell'area sanità alle condizioni previste dalla presente convenzione e in applicazione	
	del regolamento citato in premessa.	
	2.2 L'attività di consulenza sarà svolta al di fuori dell'orario di lavoro e del debito	
	orario dovuto all'ASST garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la	
	stessa, che mantengono titolo prioritario a essere espletate, e sarà così programmata:	
	- n. 1 accesso settimanale per un impegno orario di 3 ore ad accesso presso la sede	
	Habilita Zingonia, Via Bologna 1, Zingonia di Ciserano.	
	Art. 3 CORRISPETTIVI, MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO	
	3.1 Per l'attività di consulenza la Casa di cura corrisponderà all'ASST:	
	- € 130,00 (centotrenta/00) per ogni ora di attività o frazione di ora superiore a 30	
	minuti	
	tenuto conto che tali corrispettivi sono comprensivi di: (a) compenso professionale di	
	competenza dei professionisti (base imponibile per calcolo IRAP e quote riservate	
	all'ASST dalla normativa vigente) (b) quota percentuale a copertura dei costi aziendali,	
	gestione contrattuale e imposte a carico dell'ASST secondo quanto previsto dai	
	regolamenti aziendali.	
	3.2. Non sono previsti rimborsi per spese di accesso alla sede di erogazione delle	
	prestazioni.	
	3.3. Gli importi sopraindicati si intendono al netto dell'IVA se dovuta.	
	3.4. La Casa di cura trasmetterà alla SC Bilancio programmazione finanziaria e	
	contabilità dell'ASST (<i>pfc.fatturazionelp@asst-pg23.it</i>) con cadenza di norma mensile il	
	prospetto degli accessi effettuati, delle ore e delle prestazioni erogate, controfirmato dai	
	dipendenti dell'ASST, relativi all'attività prestata, per consentirne la corretta	
	<i>pag. 3 di 10</i>	

	fatturazione e l'eventuale verifica su tempi e modi di erogazione, oltre che la non	
	interferenza con gli impegni presso l'ASST.	
	3.5. Le fatture saranno trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML e tramite	
	il Sistema di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle entrate, utilizzando il codice	
	destinatario: M5IT0JA . Le fatture inviate attraverso tale sistema saranno le uniche	
	valide per la registrazione ai fini fiscali.	
	3.6. La Casa di cura dovrà liquidare le fatture entro 30 (trenta) giorni dall'emissione.	
	3.7. L'ASST erogherà i compensi di competenza dei professionisti entro 40 (quaranta)	
	giorni dall'effettiva disponibilità delle somme liquidate dalla Casa di cura.	
	Art. 4 DURATA	
	4.1 La presente convenzione ha validità dal 21 agosto 2026 al 20 agosto 2027, senza	
	facoltà di tacito o automatico rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente la proroga	
	della presente convenzione oltre il predetto termine di scadenza dovrà risultare da atto	
	sottoscritto dalle Parti.	
	4.2. La Casa di cura si impegna a inoltrare all'ASST l'eventuale richiesta di rinnovo della	
	convenzione almeno 90 giorni prima della scadenza prevista al precedente punto. Non	
	ricevendo alcuna richiesta entro tale data, l'ASST potrà non garantire il rinnovo della	
	convezione stessa.	
	4.3 Le Parti si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale della convenzione	
	prima dei termini fissati per la scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno	
	90 giorni da comunicarsi per iscritto.	
	Art. 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELLE PARTI	
	5.1 Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive	
	strutture organizzative saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle	
	norme vigenti e, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo	
		<i>pag. 4 di 10</i>

potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica.

5.2 Tutti i mezzi e gli strumenti che le Parti utilizzeranno in adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione dovranno essere idonei all'uso per il quale sono destinati.

ART. 6 SICUREZZA SUL LAVORO

6.1 Le Parti si impegnano a svolgere le attività della convenzione nel rispetto del D.Lgs.
9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., ciascuna secondo le proprie competenze e responsabilità in
materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

6.2 Il personale deve essere in regola con formazione, addestramento e sorveglianza sanitaria previsti per la mansione.

Chi non è in regola non può svolgere le attività fino al completo adempimento.

6.3 Eventuali limitazioni mediche (allergie, ipersensibilità a materiali, restrizioni su attrezzature) devono essere comunicate alla Casa di cura.

La Casa di cura fornisce i DPI necessari; restano esclusi i DPI personali del lavoratore (es. occhiali con lenti graduate).

6.4 Il personale deve rispettare le procedure di emergenza ed evacuazione del sito e utilizzare attrezzature o dispositivi solo secondo le procedure e se adeguatamente formato.

La Casa di cura è responsabile della sicurezza, manutenzione e conformità delle proprie attrezzature.

6.5 Il primo soccorso e la gestione immediata degli infortuni sono a carico della Casa di cura; il follow-up sanitario, amministrativo e assicurativo resta in capo all'ASST Papa Giovanni XXIII secondo le proprie procedure.

Art. 7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

7.1 Le Parti si impegnano nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza

	a osservare tutto quanto disposto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di	
	protezione di dati personali” e sue successive modifiche e integrazioni e, in particolare,	
	dal Regolamento UE 679/2016.	
	7.2. Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla	
	base del presupposto di liceità enunciato all’art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE	
	679/2016;	
	7.3 Le Parti, ricevuta l’una dall’altra idonea informativa ex art. 13 dello stesso	
	Regolamento, dichiarano di consentire reciprocamente al trattamento dei dati personali	
	che le riguardano, per finalità inerenti all’esecuzione della convenzione e	
	all’adempimento degli obblighi legali e contrattuali dalla stessa derivanti.	
	L’informativa delle Parti è disponibile:	
	<u>per la Casa di cura</u> al link: http://www.habilita.it	
	per l’ASST al link:	
	https://www.asst-pg23.it/amministrazione-trasparente/privacy/informative-sulla-	
	privacy	
	7.4 La Casa di cura, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016, nomina l’ASST	
	responsabile esterno del trattamento dei dati connessi con l’espletamento della presente	
	convenzione come da separata nota di nomina.	
	Art. 8 MODELLO ORGANIZZATIVO E CODICE DI COMPORTAMENTO	
	8.1 La Casa di cura dichiara di avere adottato ed efficacemente attuato un Modello	
	organizzativo, ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e di aver debitamente formato il	
	proprio personale in merito alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/2001 e di aver istituito	
	meccanismi di vigilanza e controllo idonei al fine di prevenire la commissione dei reati	
	indicati nel su menzionato decreto.	
	8.2 La Casa di cura dichiara, altresì, di non aver mai subito sanzioni inerenti alle	
	<i>pag. 6 di 10</i>	

		fattispecie di reato previste dal d.lgs. n. 231/2001, né di avere a proprio carico, allo stato
		attuale, alcun procedimento di cui allo stesso d.lgs. n. 231/2001.
		8.3 La Casa di cura si impegna a informare l'ASST in ordine a ogni eventuale
		contestazione correlata agli ambiti di cui al d.lgs. n. 231/2001 che dovesse essere mossa
		nella fase di esecuzione della presente convenzione e di eventuali successive proroghe.
		8.4 L'ASST dichiara di aver preso visione del Codice etico adottato dalla Casa di cura
		disponibile all'indirizzo http://www.habilita.it e di essere a conoscenza dei relativi
		contenuti e prescrizioni.
		8.5 L'ASST dichiara, altresì, di aver adottato il Piano integrato di attività e
		organizzazione (PIAO), comprendente la sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" e il
		Codice di comportamento aziendale, disponibili nella sezione "Amministrazione
		trasparente" del proprio sito web.
		8.6 La Casa di cura dichiara di aver preso visione del PIAO e del Codice di
		comportamento aziendale adottato dall'ASST, disponibili sul sito www.asst-pg23.it e
		di essere a conoscenza dei relativi contenuti e prescrizioni.
		8.7 La Casa di cura si impegna a non assumere o conferire incarichi a dipendenti
		dell'ASST che hanno esercitato nei tre anni precedenti poteri autoritativi o negoziali per
		conto della stessa nei suoi confronti o di società a essa collegate (attività successiva alla
		cessazione del rapporto di lavoro – c.d. <i>pantouflage o revolving doors</i>).
		8.8 Le Parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici etici/Codici di
		comportamento e si impegnano ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse
		alla presente convenzione, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.
		8.9 Le Parti sono consapevoli che qualsiasi condotta contraria ai principi contenuti nei
		suddetti documenti, costituirà causa di immediata risoluzione della convenzione da
		comunicarsi mediante posta certificata (PEC) nonché il diritto degli stessi di chiedere e
		<i>pag. 7 di 10</i>

	ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine e	
	onorabilità.	
	Art. 9 SICUREZZA	
	La Casa di cura garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in tema di sicurezza e di	
	tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell'ambito dello svolgimento	
	dell'attività oggetto della presente convenzione e, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81,	
	fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a	
	operare i dipendenti dell'ASST.	
	Art. 10 ASSICURAZIONE	
	L'Azienda garantisce idonea copertura assicurativa per la RC verso terzi derivante	
	dall'attività di consulenza specialistica svolta dai propri dipendenti. Nessuna	
	responsabilità sarà attribuita all'ASST stessa o al professionista per l'utilizzo di	
	attrezzature e strumentazioni di proprietà della Casa di cura.	
	Art. 11 INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DELLA CONVENZIONE	
	11.1 La mancata realizzazione o il grave ritardo nella realizzazione delle attività	
	oggetto della presente convenzione di una delle Parti, per quanto di propria	
	competenza, legittimeranno l'altra Parte a risolverlo automaticamente e di diritto.	
	11.2 Violazioni a carico di una delle Parti, per quanto di propria competenza nella	
	vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dalla presente	
	convenzione in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l'altra Parte a risolverla	
	automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo dell'ASST a richiedere la	
	corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e	
	legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.	
	11.3 Resta inteso fra le Parti che, qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo	
	esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla	
		<i>pag. 8 di 10</i>

	vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto	
	non fossero esperibili, la presente convenzione si risolverà automaticamente e di diritto	
	con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla Parte	
	interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d'ora che l'ASST sarà	
	legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già	
	effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.	
	Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da	
	ciascuna delle Parti nei confronti dell'altra in conseguenza dell'anticipata cessazione del	
	rapporto.	
	11.4. Le Parti si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale della convenzione	
	prima dei termini fissati per la scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno	
	90 giorni da comunicarsi per iscritto.	
	11.5 Le Parti concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di	
	documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi	
	della presente convenzione deve essere trasmessa all'altra Parte agli indirizzi indicati	
	nella prima pagina della presente convenzione e saranno considerate valide solo se	
	inviare tramite posta elettronica certificata agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle	
	Parti può, attraverso una notifica trasmessa alla controparte, cambiare il proprio	
	indirizzo.	
	Art. 12 REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE, IMPOSTA DI BOLLO E	
	FORO COMPETENTE	
	12.1 La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso e con	
	onere a carico della Parte che avrà richiesto tale adempimento.	
	12.2 L'imposta di bollo prevista per la presente convenzione dalle normative vigenti	
	viene assolta virtualmente dalla Casa di cura come da autorizzazione n. 84620 del 25	
	<i>pag. 9 di 10</i>	

luglio 2016 rilasciata dall'Agenzia delle entrate – Ufficio territoriale di Bergamo 1.

12.3 La presente convenzione è sottoscritta dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della l. 7 agosto 1990 n. 241.

12.4 Per espresso accordo delle Parti esse si ripropongono la bonaria e consensuale risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

Art. 13 CLAUSOLE VESSATORIE

Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione del presente atto è stata debitamente redatta, compresa e accettata da ciascuna Parte come risultato di giuste e reciproche negoziazioni; di conseguenza non sono applicabili gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per l'ASST Papa Giovanni XXIII

Per la Casa di cura Habilia S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

dott. Francesco Locati

dr. Roberto Rusconi

Dipartimento amministrativo
SC Affari generali

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Eleonora Zucchinalli
Pratica trattata da: dr. Nicola Carrara (tel. 035 267 4114)

Visto – procedere Direttore sanitario dott. Alessandro Amorosi

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1399/2026)

**Oggetto: CONVENZIONE CON LA CASA DI CURA HABILITA S.P.A. DI ZINGONIA DI CISERANO
PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN NEUROCHIRURGIA**

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☒ prevede
- ☐ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 06/08/2026

Il Direttore
Dr.ssa Zucchinali Eleonora

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i RICAVI previsti:

- ✓ sono contabilizzati su: ☒ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 ☐ fondi di struttura e/o contributi vincolati

polo ospedaliero	rete territoriale	importo imponibile	importo IVA	importo totale
x		€ 6.500,00 (stimato anno 2026)		€ 6.500,00 (stimato anno 2026)
x		€ 11.500,00 (stimato anno 2027)		€ 11.500,00 (stimato anno 2027)

Si attesta, altresì, che i RICAVI relativi al presente provvedimento sono derivanti da:

(indicare centro di costo e autorizzazione se esistente)

- ☐ cessione beni cdc aut /anno
☐ cessione servizi cdc aut /anno
☒ libera professione cdc aut /anno
☐ solvenza aziendale cdc aut /anno
☐ contributi pubblici cdc aut /anno
☐ contributi privati cdc aut /anno
☐ erogazioni liberali cdc aut /anno
☐ altro cdc. aut /anno
☐ vedi allegato

Bergamo, 06/08/2026

Il Direttore
Dr.ssa Zucchinali Eleonora

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

B i RICAVI derivanti dal presente provvedimento saranno contabilizzati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	importo imponibile	importo IVA	importo totale
4065200 10	Ric.att. consulenza sanit.LP.art.55 c1 lett.c-d art 57-58 ccnl		1	€ 6.500,00 (stimato anno 2026)		€ 6.500,00 (stimato anno 2026) €
4065200 10	Ric.att. consulenza sanit.LP.art.55 c1 lett.c-d art 57-58 ccnl		1	€ 11.500,00 (stimato anno 2027)		11.500,00 (stimato anno 2027)

Bergamo, 12/08/2026

Il Direttore f.f.
Dr.ssa Coppolone Ilaria

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1399/2026

ad oggetto:

CONVENZIONE CON LA CASA DI CURA HABILITA S.P.A. DI ZINGONIA DI CISERANO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN NEUROCHIRURGIA

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO :	Vecchi Gianluca
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

DIRETTORE SANITARIO Facente funzione:	Bombardieri Giulia
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

DIRETTORE SOCIOSANITARIO Facente funzione:	Bondi Emi
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
